



# COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 17/2020

## IL SINDACO

**VISTI** i D.P.C.M. del 01, 08, 09, 11, 25 e 31 Marzo 2020;

**VISTI** i D.P.C.M. del 10 e del 26 Aprile 2020;

**VISTO** il D.L. del 25 Marzo 2020, Nr. 19;

**VISTE** le Ordinanze Regionali emesse in merito dal Presidente della Regione Puglia ed in particolare la Nr. 214 del 28 Aprile 2020;

**CONSIDERATO** che, in relazione e coerenza con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 26/04/2020 ed alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Nr. 214 del 28/04/2020 le quali introducono alcune misure di allentamento delle prescrizioni restrittive sin qui emanate, occorre rivedere quanto disposto con la propria Ordinanza Sindacale Nr. 12 del 14 Aprile 2020, nel quadro del contenimento del contagio del virus COVID-19 ed al fine di garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la tutela igienico-sanitaria ed i controlli previsti dalla legge;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito con decorrenza dal 04 Maggio 2020 e comunque sino al 17 Maggio 2020, salvo ulteriori proroghe;

**VISTO** l'Articolo 50 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 Agosto 2020, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

**VISTO** lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

## ORDINA

**A far data dal 04 Maggio 2020 e sino al 17 Maggio 2020:**

1. La chiusura dalle ore 20,00 sino alle ore 07,00 del giorno successivo dei Bar, con chiusura completa nelle giornate domenicali e festive (per tutte le 24 ore);
2. La chiusura alle ore 20,00 di ogni giorno di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, la cui apertura è consentita dal D.P.C.M. del 26 Aprile 2020 e dall' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Nr. 214 del 28/04/2020, comprese le farmacie, con possibilità di effettuare, durante la settimana, orario continuato;
3. La chiusura nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali (per tutte le 24 ore), di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, la cui apertura durante la settimana è consentita dal D.P.C.M. del 26 Aprile 2020 e dall' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Nr. 214 del 28/04/2020, con l'esclusione delle rivendite di giornali, dei tabacchi e delle farmacie di turno;
4. La cessazione delle attività di asporto dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo nei giorni feriali, con divieto di consumazione del prodotto all'interno e nei pressi dei locali;
5. La cessazione nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali (per tutte le 24 ore), di tutte le attività di asporto;

6. Ai titolari e/o gestori di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, è fatto obbligo, al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista ed il contingentamento dell'accesso alle attività stesse, così come previsto dall'Art. 1 comma 2 Lettere u) e gg) del D.L. Nr. 19 del 25 Marzo 2020, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. del 26 Aprile 2020;
7. La presente Ordinanza revoca e sostituisce a far data dal 04 Maggio 2020, ad ogni effetto di legge, la precedente Ordinanza Sindacale Nr. 12 del 14 Aprile 2020 disciplinante le materie oggetto della presente.

## AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

***Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.***

## DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

## DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 02 Maggio 2020



Il Sindaco  
(Onofrio DI CILLO)